Quaderni
di diritto ecclesiale
35 (2022) 82-90

Commento a un canone

L'adeguata armonizzazione degli elementi spirituali e giuridici nelle costituzioni (can. 587 § 3)

di Daniel Tibi

Il concilio Vaticano II ha iniziato un rinnovamento della vita consacrata, che includeva anche una revisione delle costituzioni degli istituti religiosi. La lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae*[1] del 6 agosto 1966 di papa Paolo VI dà istruzioni più dettagliate per questo lavoro di revisione. Le costituzioni devono contenere i principi evangelici e teologici della vita consacrata e le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'istituto (cf *ES* II, 12). Nel Codice di diritto canonico del 1983 questo principio appare nel can. 587 § 3: «In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità». Il principio dell'adeguata armonizzazione degli elementi spirituali e giuridici nelle costituzioni degli istituti religiosi è un'importante innovazione del Concilio, ma c'è poca letteratura su come armonizzare adeguatamente due elementi così diversi[2].

La genesi del can. 587 § 3

Il can. 587 § 3 non ha un precedente nel CIC17. A quel tempo le costituzioni erano testi puramente giuridici. L'inclusione di elementi spirituali non era desiderata. Per gli istituti con voti semplici, l'inclusione di tali elementi era addirittura esplicitamente proibita secondo

[1] PAOLO VI, lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966, in AAS 58 (1966) 757-782.
[2] Per esempio, né il *Commento al codice di diritto canonico* (Roma 2001, p. 356), né il *Codice di diritto canonico commentato* (Milano 2019[5], p. 527), né il *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* (cf R. HENSELER, *can. 587*, nn. 8-9), né il *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York 2000, p. 775) danno alcun suggerimento su come gli elementi spirituali e giuridici possano essere adeguatamente armonizzati.

le *Normae* dell'allora Sacra congregazione dei religiosi del 1921[3]. Le costituzioni erano testi legali uniformi che offrivano poco spazio per esprimere il carisma proprio di un istituto.

Così, fu un'innovazione fondamentale quando papa Paolo VI nella lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae* ordinò per la revisione delle costituzioni iniziata dal concilio Vaticano II che gli elementi spirituali fossero inclusi nelle costituzioni e adeguatamente armonizzati con quelli giuridici (*ES* II, 12-13):

> «Per ogni Istituto le leggi generali (Costituzioni, Tipiche, Regole o comunque si chiamino) abbracceranno ordinariamente i seguenti elementi:
> a) Principi evangelici e teologici della vita religiosa e dell'unione di questa con la Chiesa ed espressioni adatte e sicure grazie alle quali si interpretino e si osservino "lo spirito e le finalità proprie dei Fondatori, come pure le sane tradizioni: tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun Istituto" (*Decr. Perfectae caritatis*, n. 2b);
> b) le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto. Queste norme non devono essere eccessivamente moltiplicate, ma devono sempre essere espresse in modo adeguato.
> L'unione di questi due elementi, spirituale e giuridico, è necessaria perché i testi fondamentali dell'Istituto abbiano una base stabile e perché il vero spirito e la norma vitale li penetrino; bisogna dunque guardarsi dal comporre un testo o solo giuridico o di pura esortazione».

Questi principi sono stati osservati anche nel lavoro sulla nuova versione del *Codex Iuris Canonici*. L'odierno can. 587 § 3 si trovava nello schema del 1977 nel canone 91: «In his textibus redigendis spiritualia et iuridica opportune uniantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur»[4]. Nello schema del 1980 questo canone è stato inserito nel precedente canone sul *codex fundamentalis* degli istituti religiosi. Così ha trovato posto nel can. 515 § 3: «In hoc codice spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur»[5]. Nel testo *his textibus redigendis* è stato cambiato in *hoc codice*, riferendosi così al *codex fundamentalis* menzio-

[3] Sacra Congregazione dei religiosi, *Normae secundum quas sacra congregatio de religiosis in novis religiosis congregationibus approbandis procedere solet*, n. 22, in AAS 13 (1921) 317: «Excludenda sunt a textu constitutionum: [...] prolixiores instructiones asceticae, exhortationes spirituales ex professo, et mysticae considerationes, quae omnia aptius pertractantur in libris asceticis».
[4] Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, *De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Roma 1977, p. 27.
[5] Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S. R. E. cardinalium, episcoporum conferentiarum, dicasteriorum Curiae Romanae universitatum facultatumque ecclesiasticarum necnon superiorum institutorum vitae consecratae recognitum*, Roma 1980, p. 125.

nato nel § 1 del canone e allo stesso tempo chiarendo che un'adeguata armonizzazione degli elementi spirituali e giuridici è prescritta solo per il *codex fundamentalis*, ma non per i codici complementari. Inoltre *opportune uniantur* è stato cambiato in *apte componantur*, che esprime meglio l'intenzione[6]. Nello schema del 1982 solo *spiritualia et iuridica* è stato cambiato in *elementa spiritualia et iuridica*[7]. L'intero can. 587 si legge pertanto nel testo definitivo del Codice:

> «§ 1. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli.
> § 2. Tale codice è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato.
> § 3. In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità.
> § 4. Tutte le altre norme, stabilite dall'autorità competente dell'istituto, siano opportunamente raccolte in altri codici e potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi».

I §§ 1-3 trattano del *codex fundamentalis* o costituzioni[8]. Il § 1 si occupa del contenuto delle costituzioni, che è radicato nella vocazione e nell'identità di un istituto. La vocazione e l'identità di un istituto si trovano nel suo patrimonio (cf can. 578), che è una parte essenziale del contenuto delle costituzioni. Inoltre il § 1 elenca diversi ambiti per i quali le norme fondamentali devono essere contenute nelle costituzioni: il governo dell'istituto, la disciplina dei membri, la loro incorporazione e formazione, e l'oggetto proprio dei sacri vincoli. Altri canoni, in più, designano ambiti che devono essere affrontati nelle costituzioni. Il § 2 stabilisce che le costituzioni devono essere appro-

[6] Un consultore ha proposto che il principio dell'adeguata armonizzazione degli elementi spirituali e giuridici sia esteso a tutto il diritto proprio. Questa proposta è stata respinta in riferimento al fatto che *Ecclesiae Sanctae* prescrive questo principio solo per il *codex fundamentalis* (cf *ES* II, 12). Per quanto riguarda i codici complementari, dovrebbe essere lasciato ai singoli istituti decidere quale stile di scrittura scegliere (cf «Communicationes» 11 [1979] 52–56).

[7] Cf PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum iuxta placita patrum commisionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum*, Roma 1982, p. 110.

[8] Nella sessione del 28 febbraio 1979, il gruppo di lavoro sul diritto degli istituti religiosi della commissione per la revisione del Codice ha affrontato la questione della terminologia per designare il diritto proprio degli istituti. Sono stati proposti vari termini. I consultori si sono accordati sul termine *ius proprium* per designare tutto il diritto proprio di un istituto e sui termini *codex fundamentalis* o *constitutiones* per designare il codice fondamentale. Per quanto riguarda gli altri codici, il gruppo di lavoro si è astenuto dal prescrivere una denominazione specifica (cf «Communicationes» 11 [1979] 52-56).

vate dall'autorità ecclesiastica competente, che è o il vescovo della sede principale dell'istituto o la Santa Sede, e possono essere modificate solo con il consenso di questa autorità. Il § 3 stabilisce che nelle costituzioni siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici, e che non si moltiplichino le norme senza necessità. Infine il § 4 tratta dei codici complementari di un istituto. Il Codice di Diritto Canonico fornisce un ampio quadro di norme che si applicano a tutti gli istituti religiosi. All'interno di questo ampio quadro, le costituzioni di un istituto religioso stabiliscono un quadro più ristretto che contiene le norme fondamentali dell'istituto, tenendo conto del suo carisma proprio. I codici complementari contengono norme che concretizzano le disposizioni fondamentali delle costituzioni[9].

Elementi spirituali

Il fondamento spirituale di un istituto si trova nel patrimonio dell'istituto. Il Codice caratterizza il patrimonio di un istituto religioso come segue (can. 578):

> «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».

Sono due gli elementi di cui si compone il patrimonio: l'intendimento e i progetti del fondatore, e le sane tradizioni. Ogni istituto religioso è stato iniziato sotto l'influenza dello Spirito Santo da una persona particolare in un tempo concreto e in circostanze concrete. Una persona a un certo punto si rende conto di essere chiamata a iniziare un modo specifico di vivere il Vangelo nella Chiesa. Altri interpretano il vangelo allo stesso modo e si uniscono a lui. Il riconoscimento dalla competente autorità della Chiesa completa una nuova fondazione ed è necessario per dare al movimento il suo posto all'interno di tutta la Chiesa. Per elaborare lo sviluppo del patrimonio di un istituto, e quindi gli elementi spirituali per le costituzioni, in primo luogo lo sviluppo dell'intendimento e dei progetti del fondatore devono essere elaborati. Elaborare lo sviluppo del patrimonio significa partire dall'inizio con il fondatore. Questo può essere scoperto da documenti

[9] Cf J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, pp. 90-97; E. DE MONTEBELLO, *Le costituzioni di un Istituto religioso*, in QDE 3 (1990) 214-219.

scritti dal fondatore stesso, ma anche da documenti coevi sul fondatore e la sua fondazione. Anche il contesto storico e socioculturale del fondatore e della sua fondazione deve essere preso in considerazione per capire come fu influenzato dal tempo e dalla società in cui visse, e per distinguere ciò che è dipendente dal tempo e ciò che è di significatività sovratemporale. Dopo bisogna elaborare come il patrimonio si è sviluppato nel tempo, e come questo sviluppo è stato influenzato dal progresso della teologia e dal contesto storico e socioculturale del tempo e della società. Il patrimonio è dinamico, non statico. Ogni generazione di religiosi deve, in un certo senso, rifondare il proprio istituto, fedele all'intendimento e ai progetti del fondatore, chiedersi come il carisma del fondatore possa essere autenticamente vissuto nel proprio tempo. È importante tenerlo presente: il patrimonio di un istituto è il patrimonio come viene vissuto ora. Questo patrimonio si basa da una parte sull'intendimento e i progetti del fondatore, e sulla tradizione dall'altra. Nessuno di questi due elementi deve essere trascurato. Il proposito di Jean Beyer, di elaborare una concisa e precisa "formula dell'istituto"[10], può essere un buon aiuto in questo lavoro. Questa formula dell'istituto è l'elemento immutabile del patrimonio, che rimane sempre lo stesso nella storia, anche se cambia la forma esterna[11].

Elementi giuridici

L'elaborazione dello sviluppo del patrimonio è il lavoro fondamentale. Gli elementi giuridici sono ancorati a questo fondamento. Oltre al patrimonio, le costituzioni contengono le norme fondamentali sul governo dell'istituto, sulla disciplina dei membri, sulla loro incorporazione e formazione, e sull'oggetto proprio dei sacri vincoli. Ogni istituto religioso ha la sua propria disciplina (cf can. 586 § 1), il proprio modo di vivere, che si basa sul suo patrimonio. La comprensione del governo può differire significativamente da istituto a istituto. Per esempio, un abate benedettino tradizionalmente viene eletto per un periodo di tempo indefinito e di solito rimane in carica

[10] Cf J. Beyer, *Prospects for the Reform of Religious Constitutions*, in «The Way Supplement» 26 (1975) 89.

[11] Cf J. Beyer, *La vita consacrata nella Chiesa*, in QDE 3 (1990) 168-169; V. De Paolis, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, pp. 204-220; G. Montini, *Costituzioni giuridiche o spirituali?*, in «L'Ancella della Carità» 85 (2007) 107-108; A. Romano, *Vivere il carisma dei fondatori*, in QDE 3 (1990) 265-266; Y. Sugawara, *Concetto teologico e giuridico del "carisma di fondazione" degli istituti vita consacrata*, in «Periodica de re canonica» 91 (2002) 262-268.

per decenni, il che riflette il valore benedettino della stabilità. Un superiore francescano, invece, di solito rimane in carica per un periodo relativamente breve, poiché la comprensione francescana favorisce una frequente alternanza di incarichi. Anche la disciplina dei membri, la loro incorporazione e formazione, e l'oggetto proprio dei sacri vincoli differiscono da istituto a istituto. Per i benedettini, per esempio, lo scopo principale della loro vita è la ricerca di Dio, la celebrazione della liturgia e del culto divino. Le congregazioni moderne, invece, di solito hanno uno scopo concreto come la missione, l'educazione o cura degli ammalati. Di conseguenza, i requisiti per l'ammissione e il modo di formazione differiscono. Per essere ammessi in una comunità benedettina, il criterio più importante che deve essere soddisfatto è se il candidato cerca veramente Dio. Le congregazioni moderne chiederanno più probabilmente se un candidato è adatto al loro apostolato, per esempio se può essere inviato in missione. Ed ultimo ma non per importanza, ogni istituto religioso ha il proprio modo di vivere i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza secondo il proprio patrimonio (cf can. 598 § 1).

Oltre l'elenco nel can. 587 § 1, il Codice menziona anche alcune materie specifiche che devono essere incluse o nelle costituzioni o nel diritto proprio. Se il Codice afferma esplicitamente che una materia deve essere trattata nelle costituzioni, l'istituto deve fare in modo che essa vi abbia il suo posto. Se il Codice afferma che una materia deve essere trattata nel diritto proprio, l'istituto può scegliere se tale materia è da includere nelle costituzioni o nei codici complementari. In quest'ultimo caso, di solito sarà la decisione migliore quella di non includere quella materia nelle costituzioni, ma nei codici complementari, poiché possono essere cambiati dall'autorità competente dell'istituto stesso senza il permesso dell'autorità competente della Chiesa. Inoltre le norme nelle costituzioni non devono essere moltiplicate senza necessità (cf can. 587 § 3). Pertanto, la regola generale è: ciò che non appartiene necessariamente alle costituzioni non dovrebbe esserci[12].

[12] Una compilazione degli ambiti da trattare nelle costituzioni si trova in Y. SUGAWARA, *Ruolo delle Costituzioni negli Istituti di vita consacrata*, in «Periodica de re canonica» 98 (2009) 689-691.

Una possibilità di armonizzazione adeguata degli elementi spirituali e giuridici

Gli elementi spirituali si trovano nel patrimonio, e gli elementi giuridici, che debbano essere contenuti nelle costituzioni, si ricavano dal can. 587 § 1 e dai relativi canoni del Codice. La questione da affrontare è: come si possono armonizzare adeguatamente questi due elementi? Per risolvere questo problema, si può fare riferimento all'approccio di Ladislas Örsy e Myriam Wijlens sulla relazione tra teologia e diritto canonico. La teologia può essere definita come *fides quaerens intellectum* e il diritto canonico come *fides quaerens actionem*. La teologia si occupa di Dio, della sua auto-rivelazione e delle sue azioni. Un compito pratico della teologia è quello di elaborare i valori che una comunità vuole raggiungere. Il diritto canonico si occupa di stabilire e interpretare la legge. Il diritto canonico vuole imporre azioni che siano radicate nei valori che una comunità vuole raggiungere. Il legame tra la teologia e il diritto canonico sono i valori[13]. La teologia identifica i valori che devono essere sostenuti da una comunità, e il diritto canonico stabilisce e interpreta le leggi che devono proteggere e promuovere quei valori[14].

I membri di un istituto religioso hanno le stesse credenze e gli stessi obiettivi secondo il patrimonio del loro istituto. Questo patrimonio porta l'eredità spirituale dell'istituto e quindi i valori che l'istituto vuole proteggere e promuovere. Gli elementi giuridici delle costituzioni sono radicati in quei valori, mentre ci sono norme che possono essere direttamente collegate a un valore, e ci sono altre norme che sostengono solo alcuni principi di base. Gli elementi giuridici proteggono e promuovono i valori. È compito dei canonisti elaborare una legislazione adeguata traducendo i valori in linguaggio giuridico.

La connessione tra elementi spirituali e giuridici fornisce anche un aiuto importante per interpretare e applicare una norma giuridica. Una legge può essere considerata giusta quando aiuta la comunità a raggiungere i suoi valori e lo scopo spirituale e il fine della vita dei

[13] Il termine *valore* deve essere inteso qui in un senso più ampio. Si potrebbe anche parlare di *principi fondamentali*. L'uso del termine *valore* in questo senso più ampio è stato criticato da J. A. Selling (*Values, Goods and Priorities. Can Law Determine the Pattern?*, in «Louvain Studies» 20 [1995] 58-64), che intende il termine in modo più ristretto e come qualcosa di immutabile. Questo articolo riprende l'uso del termine *valore* da Örsy e Wijlens nel senso più ampio da loro inteso.

[14] Cf. L. Örsy, *Theology and Canon Law. New Horizons for Legislation and Interpretation*, Collegeville 1992, pp. 89-101; Id., *The Relationship between Values and Laws*, in «The Jurist» 47 (1987) 471-483; M. Wijlens, *The Church Knowing and Acting. The Relationship between Theology and Canon Law*, in «Louvain Studies» 20 (1995) 21-40.

suoi membri. Quando si applica una norma si deve sempre prendere in considerazione il valore che c'è dietro una norma, poiché l'obiettivo non è quello di applicare la legge alla lettera, ma di assicurare la salvezza delle anime.

Conclusione

Come si mette in pratica un'adeguata armonizzazione degli elementi spirituali e giuridici nelle costituzioni?

Prima di tutto, è importante elaborare lo sviluppo del patrimonio di un istituto. Questo patrimonio fornisce gli elementi spirituali per le costituzioni, ed è il fondamento su cui si reggono le costituzioni. Il legame tra gli elementi spirituali e giuridici sono i valori (o principi fondamentali) di un istituto. Questi valori sono radicati nel patrimonio. Gli elementi giuridici proteggono questi valori e assicurano la loro applicazione.

Un modo per mettere in pratica ciò è dividere le costituzioni in due parti. La prima parte contiene gli elementi spirituali e la seconda parte contiene gli elementi giuridici. In questo modo, la prima parte fornisce i valori dell'istituto e la seconda parte contiene le norme per proteggere questi valori e assicurare la loro applicazione. Questo è un approccio possibile ma non molto adatto, poiché alla fine risulta in due parti (o anche due libri) separati in cui gli elementi spirituali e giuridici sono deliberatamente tenuti separati e non adeguatamente armonizzati[15].

Un approccio migliore è quello di redigere un unico libro di costituzioni che contenga sia elementi spirituali che giuridici[16]. Il legame tra i due elementi sono i valori (o principi fondamentali) dell'istituto. A tal fine, si nomina prima un valore (o principio fondamentale) che è radicato nel fondamento spirituale. Seguono norme giuridiche per proteggere questo valore (o principio fondamentale). In questo modo, si alternano elementi spirituali e giuridici. Per esempio, il modo specifico dell'istituto di vivere il consiglio evangelico di povertà potrebbe essere presentato per primo. I francescani, per esempio, hanno un modo diverso di vivere questo consiglio evangelico rispetto ai premo-

[15] Questo approccio è proposto in J.F. GALLEN, *Revision of the Constitutions*, in «Review for Religious» 33 (1974) 376-385. È stato menzionato, ma ritenuto meno adatto l'approccio di M. CERLETTY, *Some Practical Helps for the Development of Constitutions*, in «Studia canonica» 14 (1980) 161-162.

[16] Un tale approccio, ma senza menzionare i valori come legame tra gli elementi spirituali e quello giuridici, è favorito in M. CERLETTY, *Some Practical Helps*…, cit., pp. 162-163.

stratensi. Così, ogni istituto può includere il proprio carisma nelle sue costituzioni. Seguono gli elementi giuridici che proteggono e mettono in pratica il modo proprio dell'istituto di vivere il consiglio evangelico di povertà. Funziona allo stesso modo per esempio per quanto riguarda l'assetto organizzativo di un istituto. In primo luogo, le costituzioni stabiliscono i valori (o principi fondamentali) che riguardano l'assetto organizzativo. Potrebbe essere che un istituto enfatizzi i principi di pluralità e sussidiarietà. Le successive norme giuridiche riguardanti l'assetto organizzativo sono radicate in questi principi, li proteggono e li applicano nella pratica. Nelle costituzioni vengono trattati solo quegli ambiti che, secondo il can. 587 § 1 e gli altri relativi canoni del Codice, devono necessariamente essere inclusi nelle costituzioni. In questo modo, le costituzioni diventano veramente un codice fondamentale, che contiene i valori fondamentali dell'istituto e le norme giuridiche fondamentali. Questo evita la moltiplicazione di norme senza necessità. Le costituzioni stabiliscono così un quadro di base. Altre norme che completano questo quadro sono contenute nei codici complementari dell'istituto.

DANIEL TIBI
Schenkenstraße 8-10
1010 Wien (Austria)